



COMUNE DI TRENTO



Area ambiente e del territorio

N. B 28

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI E DELLE
PRODUZIONI AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI
LOCALI.**

ISTITUZIONE DELLA DE.CO.

2024

INDICE

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Ambito dell'intervento

Art. 3 Definizioni

Art. 4 Istituzione del marchio De.Co.

Art. 5 Istituzione del Registro dei prodotti De.Co.

Art. 6 Logo De.Co.

Art. 7 Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

Art. 8 Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

Art. 9 Commissione per la De.Co.

Art. 10 Utilizzo della De.Co. e del relativo logo

Art. 11 Controlli e sanzioni

Art. 12 Struttura organizzativa competente

Art. 13 Iniziative comunali e di coordinamento

Art. 14 Le tutele e le garanzie

Art. 15 Rinvio alle norme statali e provinciali

Art. 16 Norme finali

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione dei prodotti e delle produzioni agro-alimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Trento.
2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, degli articoli 1 e 2 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni, ed in conformità alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4 lettere g) e m) del vigente Statuto Comunale, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare l'agro-biodiversità locale e di quelle specialità tradizionali che, essendo tipiche di Trento, rappresentano una peculiarità del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.
3. Con riferimento al comma 1 dell'articolo 2 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Trento, grazie alle predette iniziative, intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni agricole tradizionali, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute su tutta la comunità.
4. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, il Comune di Trento intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole.
5. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative e/o realizza, direttamente o in collaborazione con altri soggetti, attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e/o alimentari e loro marchi collegati, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
6. Con il presente regolamento sono stabilite inoltre le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (acronimo di "Denominazione Comunale).

Art. 2

Ambito dell'intervento

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'articolo 1, l'intervento si attua come segue:
 - a) indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio di originali e caratteristiche produzioni agricole (comprese le rispettive modalità di coltivazione o lavorazioni artigianali) che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di

- evidenza pubblica, promuovendone la protezione attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico al fine di garantirne il mantenimento della loro peculiarità;
- b) realizzazione, promozione e/o sostegno, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agricoli locali e suoi trasformati (e delle attività culturali ad esse connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);
 - c) intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
 - d) promozione e sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle risorse disponibili di bilancio a tal fine destinate e nel rispetto delle procedure previste per la concessione di contributi ai sensi del regolamento comunale vigente, o ricercando forme di sponsorizzazione/collaborazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia del territorio e delle produzioni agricole locali;
 - e) contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo.

Art. 3 **Definizioni**

1. Agli effetti del presente regolamento, per “**prodotto tipico locale**” si intende il prodotto alimentare derivante da attività agricola ottenuto o realizzato sul territorio del Comune di Trento secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
2. Attraverso l'attribuzione del marchio De.Co. si attesta la tipicità di un determinato prodotto sulla base del legame storico e culturale che questo presenta con il territorio, nonché quale strumento promozionale del Comune di Trento.
3. Attraverso la Denominazione Comunale non si istituisce un marchio di qualità o di certificazione del prodotto ma un riconoscimento identitario. Attraverso l'attribuzione della De.Co. il Comune di Trento e i soggetti produttori intendono conservare nel tempo i prodotti, saperi e sapori, che si identificano con il patrimonio culturale popolare tipico del Comune di Trento e delle sue Circoscrizioni.

Art. 4 **Istituzione del marchio De.Co.**

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituito il marchio De.Co. del Comune di Trento per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale al territorio avente caratteristiche morfologiche, pedo-climatiche simili.
2. Attraverso il marchio De.Co. si mira a:

1. conservare nel tempo i prodotti agricoli e suoi trasformati e che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 2. tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.
3. Tale riconoscimento costituisce attestazione di origine geografica locale, equivalente nel significato, negli obiettivi e negli effetti, ad un marchio che attesta la provenienza locale.

Art. 5 **Istituzione del Registro dei prodotti De.Co.**

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 12 un registro pubblico per i prodotti del territorio che ottengono il marchio De.Co.
2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - i prodotti a denominazione comunale (De.co.);
 - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare il marchio De.Co. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare di identificazione e produzione (o alle indicazioni della scheda descrittiva).
4. L'iscrizione può essere richiesta per molteplici categorie di prodotti agricoli locali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: castagna, asparago, uva, mele, fagioli, grano, mais, pere, piccoli frutti, patate, etc.) e suoi trasformati (es. miele) purché in possesso dei requisiti richiesti. Eventuali altre tipologie saranno sottoposte a valutazione della Commissione di cui all'art. 9.
5. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co. le imprese agricole (con iscrizione primaria o secondaria), che svolgono l'attività inerente la produzione dei prodotti di cui sopra nell'ambito territoriale del Comune di Trento anche se non hanno la sede legale nello stesso.
6. Su proposta della Commissione di cui all'art. 9, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.
7. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co. anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.
8. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. per più prodotti diversi.
9. Per ogni prodotto De.Co. è istituita una scheda caratteristica del prodotto.

Art. 6 **Logo De.Co.**

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 5, viene adottato un apposito logo, che verrà allegato alla scheda identificativa di prodotto.
2. Il logo è di proprietà del Comune di Trento che ha l'onere di richiedere la registrazione presso l'ufficio Italiano Marchi e Brevetti.

Art. 7

Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

1. I prodotti oggetto della De.Co. devono essere strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali e prodotti nell'ambito territoriale del Comune di Trento.
2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a prodotti provenienti da coltivazioni e/o allevamenti condotti secondo gli usi e le tradizioni locali e che siano preparati con ingredienti genuini. In nessun caso possono essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
3. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
4. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative agli strumenti di difesa delle produzioni, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.

Art. 8

Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

1. Le richieste inerenti i prodotti da iscrivere nel registro De.Co. possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle, dalle Circoscrizioni e d'ufficio anche dal Comune di Trento.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione.
3. In particolare dovranno essere indicati:
 - il nome del prodotto;
 - l'area geografica di produzione (che dovrà rientrare nell'ambito territoriale del Comune di Trento).
 - le caratteristiche del prodotto e i metodi di coltivazione, lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
 - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura (se previsti).

4. La Commissione di cui all'articolo 9 riceve la richiesta e verificata la completezza della stessa, la esamina ai fini del giudizio di ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co. e si pronuncia, di norma, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, con parere vincolante.
5. Ai fini delle valutazioni di competenza la Commissione (ovvero il comitato tecnico ristretto previsto dall'articolo 9, ove lo ritenga necessario), può effettuare sopralluoghi atti ad individuare le caratteristiche e la coerenza con i requisiti previsti dall'art. 7 e ai locali di produzione, nonché controlli su attrezzature ed impianti, richiedendo ogni ulteriore elemento informativo. Nel caso in cui si trattasse di una nuova produzione, la stessa verrà sottoposta a un periodo di conversione secondo gli standard individuati dal presente regolamento.
6. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della richiesta e degli altri elementi informativi raccolti, verifica se il prodotto segnalato ha le caratteristiche utili per l'iscrizione al registro De.Co. e predispone, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa contenente le sue caratteristiche peculiari con allegato apposito logo identificativo a colori, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
7. Completata l'istruttoria ed espresso il parere favorevole, emanati ed acquisiti i necessari provvedimenti amministrativi, la struttura competente di cui all'art. 12 provvede ad iscrivere i prodotti nel registro De.Co. recependo contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti che saranno vincolanti per l'attribuzione della Denominazione Comunale.
8. Qualora la richiesta provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione del registro De.Co., con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa, previa presentazione della relativa domanda di attribuzione del logo.
9. L'iscrizione delle imprese nel registro De.Co., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta dalla struttura organizzativa competente di cui all'art 12.
10. L'accoglimento della richiesta è comunicata all'impresa unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo. Alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo. Nel disciplinare di produzione del prodotto può essere disposta la facoltà di indicare in etichetta anche il nome della Circoscrizione o frazione o un toponimo.
11. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per l'impresa.
12. Per l'inoltro delle richieste previste dal presente articolo devono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento.

Art. 9 **Commissione per la De.Co.**

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel registro della De.Co. è affidato ad un'apposita Commissione, nominata di volta in volta con determinazione del

Dirigente del Servizio Sviluppo Urbano Sport e Sani Stili di vita ed è composta da un massimo di cinque membri individuati fra i seguenti:

- un rappresentante del Comune di Trento in qualità di Presidente;
- un (o più) rappresentante(i) della(e) Circostrizione(i) interessata(e) dal prodotto (o dove ha sede l'azienda) per cui viene chiesta la De.Co.;
- un rappresentante del mondo agricolo;
- un tecnico esperto, esponente del settore agro-alimentare.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante un addetto della struttura competente di cui al successivo articolo 12.

2. La nomina della Commissione sarà subordinata all'accertamento delle cause di incompatibilità così come definite dal Codice di comportamento dell'Amministrazione comunale all'art. 7 "obbligo di astensione" in situazione di conflitto d'interessi attuale o potenziale.
3. A supporto del lavoro della Commissione, in considerazione della vastità delle tipologie di prodotti agroalimentari da valutare, di volta in volta potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.
4. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
5. Non è previsto alcun compenso per i componenti della Commissione, neppure a titolo di rimborso spese.
6. La Commissione può operare anche tramite un Comitato tecnico ristretto composto dai soli membri esperti provenienti dal mondo agricolo e/o scientifico. Tale comitato tecnico provvede, salvo successiva ratifica della Commissione, all'iscrizione nel Registro De.Co. delle imprese di cui all'art. 5, comma 5, e agli accertamenti di cui all'articolo 8, comma 5.

Art. 10

Utilizzo della De.Co. e il relativo logo

1. Il marchio ed il relativo logo sono di proprietà esclusiva del Comune di Trento.
2. E' concesso l'utilizzo gratuito della scritta "De.Co. Comune di Trento" e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. L'uso del logo può inoltre essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.Co. anche se nel registro è iscritta per quel prodotto l'impresa produttrice.
4. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in

bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli con l'obbligatoria aggiunta degli estremi di iscrizione (data e numero).

5. Il logo De.Co. deve essere posizionato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co.
6. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici da ledere l'immagine del prodotto.
7. E' vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare le qualità, quali "super", "eccellente", ecc.
8. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 11 **Controlli e sanzioni**

1. E' compito della Commissione di cui all'art. 9 o esperto esterno incaricato dal Servizio di cui all'art. 12, sorvegliare sul rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e nelle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione dell'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.
2. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dalla Commissione;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti;
 - d) l'uso difforme o improprio del logo della De.Co., accertato dagli organi di controllo, anche su segnalazione della Commissione di cui all'art. 9 qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati;
 - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;
 - f) frode alimentare.
3. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.
4. Previo parere vincolante espresso dalla Commissione di cui all'art. 9, solo dopo aver ascoltato in contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato

le infrazioni, procede alla sospensione da sei mesi ad un anno a seconda della gravità, oppure alla revoca, in caso di recidiva, del diritto all'utilizzazione del logo De.Co. o ne valuta la reintegrazione;

5. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.Co. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 12

Struttura organizzativa competente

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento è il Servizio Sviluppo urbano, sport e Sani stili di vita.
2. Il Dirigente a capo della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i provvedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 13

Iniziative comunali e di coordinamento

1. Il Comune di Trento assicura, mediante gli strumenti a sua disposizione, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune ricerca ai fini di promozione e diffusione della De.Co. forme di collaborazione con enti ed associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia del territorio e dei prodotti agricoli locali. Il Comune è organo di coordinamento nell'ambito di ogni forma di collaborazione messa in atto.
3. Il Comune ha facoltà di erogare contributi (anche attraverso la predisposizione di appositi bandi) e/o supporto promozionale o tecnico/logistico volti alla valorizzazione dei prodotti (agroalimentari o artigianali) rientranti nel registro De.Co. anche secondo quanto stabilito dall'art. 2.

Art. 14

Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le produzioni agricole locali e suoi trasformati, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che i Comuni sono tenuti a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e degli articoli 1 e 2 del del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni.

Art. 15

Rinvio alle norme statali e provinciali

1. Le disposizioni del presente regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme statali e provinciali vigenti; conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 16
Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.